CONVENZIONE

TRA

Federazione Medico Sportiva Italiana, con sede in Roma - Viale Tiziano 70, C.F. 97015300581 - P.IVA 06454831006, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Maurizio Casasco, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione, da una parte (da ora in poi definito anche "**FMSI**")

E

Centro Sportivo Educativo Nazionale, con sede in Roma - Via L. Bodio 57, C.F. 80192090589 e P. IVA 03562281000, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione dall'altra parte (da ora in poi definito anche "**C.S.E.N.**")
FMSI e CSEN d'ora in poi definiti insieme anche "**Parti**".

PREMESSO CHE :

1. La FMSI, Società scientifica di Medicina dello Sport iscritta alla Federazione delle società medico scientifiche italiane (FISM), è una Federazione del CONI il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e non.

2. La FMSI, conformemente ai propri principi statutari, "tutela la salute degli atleti, d'intesa con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI, nel rispetto della legislazione vigente e dell'etica legata allo Sport, anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati" e "esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle organizzazioni sportive riconosciuti dal CONI e di chiunque ne faccia richiesta".

3. La FMSI, per il conseguimento dei propri compiti istituzionali, convenziona Strutture di Medicina dello Sport su tutto il territorio nazionale, previa verifica del possesso da parte delle predette Strutture di requisiti tecnici e professionali e di standard qualitativi particolarmente elevati. L'eccellenza del "modello FMSI" relativamente alle Strutture Medicina dello Sport - testimoniato dal fatto che già 4 Strutture di Medicina dello Sport convenzionate hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS) - deriva dal possesso di rigorosi requisiti tecnici e strutturali, dai protocolli seguiti e dal rispetto delle linee-guida FMSI redatte in collaborazione con le altre società scientifiche di branca (cardiologia, pneumologia, endocrinologia, scienza dell'alimentazione..).

4. Il CSEN è interessato a stabilire una convenzione a livello nazionale che possa agevolare lo svolgimento di tutte le attività afferenti le certificazioni medico-sportive (agonistica, non agonistica e ad elevato impegno cardiovascolare) a favore dei propri tesserati, nonché la valutazione funzionale e altri test medico-sportivi e attitudinali.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ("**Convenzione**").

1.2 Eventuali integrazioni o modifiche saranno oggetto di specifica pattuizione tra le parti con separato apposito atto scritto, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti per la promozione e l'attuazione delle visite medico-sportive nel rispetto delle normative e dei protocolli di legge applicabili in materia di certificazione medico-sportiva agonistica, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, non agonistica ovvero ad elevato impegno cardio-vascolare, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, nonché per l'effettuazione di ogni altra attività in ambito medico-sportivo (test di valutazione funzionale, diagnostica clinica e strumentale, riabilitazione, consulenza..).

2.2 I soggetti destinatari della presente Convenzione sono i tesserati CSEN in regola con il tesseramento al predetto Ente, identificati tramite apposito tesserino nominativo.

2.3 Le visite saranno effettuate presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI, di cui all'elenco ufficiale pubblicato sul sito web ufficiale della FMSI.

2.4 I rapporti economici intercorrenti tra le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI e i tesserati CSEN che si rivolgono alle predette Strutture per l'erogazione di prestazioni oggetto della presente Convenzione non producono effetti nei confronti della FMSI.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità delle Parti

3.1 FMSI si obbliga a informare le Strutture di Medicina dello Sport con essa convenzionate della presente Convenzione, al fine di concedere alcuni privilegi ai tesserati CSEN che si rivolgeranno alle suddette Strutture per la certificazione medico-sportiva agonistica e non agonistica e per ogni altra prestazione o consulenza.

3.2 La FMSI, ai fini della migliore attuazione della presente Convenzione, s'impegna per il tramite delle Strutture di Medicina dello Sport con essa convenzionate a garantire che:

· ai tesserati CSEN sia riservata una corsia presenziale per la prenotazione delle visite, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa, con possibilità di dedicare anche appositi giorni di visita in funzione del numero delle prenotazioni;

· le visite medico-sportive svolte presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate siano erogate esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport Soci Ordinari FMSI e prevedano - anche nei casi di certificazione non agonistica - un ECG di base contestuale alla visita in ogni anno certificativo ad un costo calmierato, nel rispetto delle linee-guida scientifiche elaborate dalla FMSI che, quantunque non costituiscano legge, rappresentano una regola generale di condotta a cui il Socio FMSI deve uniformarsi. **3.3** FMSI si impegna altresì a garantire la disponibilità istituzionale di propri Medici associati a partecipare a incontri, seminari, serate informative che saranno organizzati dal CSEN a beneficio dei propri tesserati su temi di particolare interesse quali sport e alimentazione, l'ottimizzazione e il recupero delle performance, la prescrizione dell'esercizio fisico quale strumento di prevenzione primaria e secondaria anche in presenza di alcune patologie..

3.4 Resta inteso che la presente Convenzione non fonda alcuna responsabilità di carattere sanitario concorrente con quella delle singole strutture e dei singoli operatori che saranno chiamati alla concreta erogazione della prestazione sanitaria e parasanitaria.

3.5 il CSEN si obbliga, direttamente e/o per il tramite dei propri Comitati Regionali, a informare e divulgare la presente Convenzione presso le proprie Società affiliate perché orientino i propri tesserati per l'adempimento delle attività sanitarie e, in particolare, la certificazione medico-sportiva presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI.

3.6 il CSEN si obbliga altresì a pubblicare sul proprio sito web e sui propri organi di comunicazione istituzionale le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI.

3.7 FMSI e CSEN si obbligano ad accettare e a rispettare le condizioni contente nella presente Convenzione.

Art. 4
Referenti
4.1 Ai fini del necessario coordinamento operativo, nonché per ovviare a qualsiasi esigenza esecutiva, le Parti designano come propri referenti, i signori Maurizio Galdi per conto di FMSI e Tommaso D'Aprile per conto di CSEN, i quali restano deputati alla soluzione di qualsiasi problematica possa occorrere durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 5
Durata della Convenzione
5.1 La Convenzione ha durata coincidente con il quadriennio olimpico in corso, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, e, in via transitoria s'intende prorogata sino al prossimo quadriennio olimpico 2017/2020.
5.2 La Convenzione si rinnova tacitamente alla scadenza pattuita, salvo disdetta di una delle due Parti da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza.
5.3 In relazione alle procedure di rinnovo degli Organi Federali alla scadenza del quadriennio olimpico, la FMSI può concedere un'eventuale e temporanea proroga del termine di scadenza della Convenzione al solo e unico fine di consentire l'ultimazione delle attività in corso.

Art. 6
Trattamento dei dati personali
6.1 Le Parti si impegnano a trattare con criteri di riservatezza le informazioni e nozioni di cui vengono a conoscenza in occasione del presente accordo, restando inteso che il trattamento dei dati raccolti ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 è responsabilità del Medico erogatore della prestazione sanitaria.
6.2 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 - Legge applicabile e clausola compromissoria
7.1 Tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione opera il rinvio alle previsioni generali del Codice Civile.
7.2 Qualsiasi controversia fra le Parti comunque derivante dal presente accordo resta devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, designato dai due membri indicati dalle parti o, in difetto, dal Presidente del CONI. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto con la sola formalità del contraddittorio. Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del presidente e depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, da parte degli arbitri presso le segreteria FMSI e presso la Segretaria CSEN.

Letto, confermato, sottoscritto
Roma, 3 SET. 2016

FMSI

CSEN
IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Francesco Proietti

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE – PRESIDENZA NAZIONALE – ROMA